

# Linee Guida operative dell'Accordo Tecnico per le istituzioni scolastiche

## PRECISAZIONI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'APPLICAZIONE DELL' ACCORDO TECNICO

### TEMPI E MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'adesione all'Accordo implica l'effettuazione della formazione generale entro la classe seconda (prima per i corsi IeFP) e di quella specifica entro la fine del percorso quinquennale di studi (triennale per i corsi IeFP), con certificazione rilasciata dalla Scuola dopo il superamento delle prove previste al termine del modulo generale e specifico su piattaforma <Docere> gestita dal Cfp Zanardelli.
2. Nel caso un Istituto decida di non svolgere l'intera formazione specifica prima dell'avvio dei PCTO al terzo anno (secondo per i corsi IeFP), gli studenti dovranno affrontare sulla piattaforma <Docere> le prove relative ai rischi specifici selezionati dal tavolo tecnico provinciale ed inseriti nell'elenco funzionale al settore professionale e lavorativo di riferimento [*cf. allegato specifico*], con attestazione del loro avvenuto superamento da parte del Cfp Zanardelli.
3. Nel caso di una trattazione completa da parte della Scuola dei rischi specifici indicati nell'Allegato C del Protocollo o di quelli selezionati dal tavolo tecnico provinciale ed inseriti nell'elenco funzionale al settore professionale e lavorativo di riferimento, effettuata anteriormente all'avvio dei PCTO al terzo anno (secondo per i corsi IeFP), il soggetto ospitante deve svolgere l'attività di contestualizzazione della formazione nei termini indicati dalle <Linee Guida operative per i soggetti ospitanti>.
4. Fermo restando l'obbligo di contestualizzazione citato al punto precedente, qualora i contenuti della formazione specifica trattati dalla scuola non corrispondano in tutto o in parte a quelli indicati nel Documento di Valutazione dei Rischi del soggetto ospitante, quest'ultimo deve anche provvedere all'integrazione della stessa, utilizzando, al fine della certificazione della formazione integrativa svolta, il Libretto personale di attestazione della formazione erogata previsto dall'Allegato G.
5. Qualora gli studenti di qualsiasi ordinamento (liceale, tecnico e professionale) e di qualsiasi indirizzo di studio in cui ogni ordinamento si articola affrontassero i PCTO nella forma di PW o IFS o in qualsiasi modalità che non comporti attività / mansioni da svolgere presso un soggetto ospitante – con rischi connessi per la propria sicurezza e salute – possono, una volta completata la formazione generale e superato il relativo test finale, avviare l'esperienza di PCTO senza affrontare la formazione specifica, che però dovrà essere completata entro il termine del corso di studi superiore se l'istituzione scolastica ha sottoscritto l'Accordo Tecnico.
6. Il quadro complessivo della *possibile flessibilità operativa consentita* alle Scuole aderenti all'Accordo Tecnico, la cui offerta formativa preveda indirizzi, articolazioni ed opzioni comprese nell'**ordinamento liceale, tecnico economico e tecnologico, professionale** e nei **percorsi di istruzione e formazione professionale**, è quindi il seguente:
  - ✓ obbligo della formazione generale entro la classe seconda;
  - ✓ nel caso di PCTO effettuato nella forma di PW o IFS o in qualsiasi modalità che non comporti attività / mansioni da svolgere presso un soggetto ospitante, formazione specifica da completare entro la fine del percorso di studi con certificazione complessiva della formazione attestata dal Libretto personale dello studente in formato cartaceo o digitale (Allegato F dell'Accordo Tecnico);
  - ✓ nel caso di PCTO effettuato nella forma di tirocinio curricolare esterno, obbligo di formazione, anteriore all'inizio delle attività di PCTO, sui rischi specifici selezionati dal tavolo tecnico provinciale ed inseriti nell'elenco funzionale al settore professionale e lavorativo di riferimento, con attestazione del superamento delle prove finali relative ai rischi affrontati;

obbligo di successivo completamento della formazione specifica entro la fine del percorso di studi con certificazione complessiva della formazione attestata da Libretto personale dello studente in formato cartaceo o digitale (Allegato F dell'Accordo Tecnico).

## **PROCEDURE DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE FINALI DI ATTESTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL MODULO DI FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.**

- a. **modulo di formazione generale:** la formazione avviene attraverso le slide predisposte e certificate da ASL di BS e della Montagna, i cui contenuti possono essere oggetto di ulteriore approfondimento; sono a disposizione anche UDA elaborate da gruppi di insegnanti esperti e riviste da ATS, finalizzate a fornire esempi concreti di integrazione dei temi della sicurezza con le discipline scolastiche sugli argomenti della formazione generale. La verifica delle competenze acquisite viene svolta su piattaforma <DOCERE> mediante test a domanda chiusa validati dal gruppo di esperti del tavolo tecnico. Per gli allievi BES con PEI semplificato e PDP (che affrontano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con specifiche semplificazioni e adattamenti, acquisendo le medesime competenze previste dalla normativa) sono stati predisposti specifici test di verifica finale sulla piattaforma <DOCERE> del Cfp Zanardelli. La prova finale del modulo generale - su piattaforma <DOCERE> - prevede che i rischi vengano affrontati in un'unica soluzione; la prova si ritiene superata con il 75% di risposte corrette. Sono possibili due tentativi di svolgimento entro le 48 ore; ogni studente può poi accedere nuovamente alla piattaforma solo dopo cinque giorni. Sono consentiti per ogni allievo complessivamente cinque tentativi; la richiesta di ogni accesso successivo deve essere formalizzata e motivata all' UST dal dirigente dell'istituto frequentato dallo studente, mediante apposito modulo.
- b. **modulo di formazione specifica:** la formazione avviene attraverso le slide predisposte e certificate da ATS di BS e della Montagna; sono a disposizione anche UDA elaborate da gruppi di insegnanti esperti e riviste da ATS, finalizzate a fornire esempi concreti di integrazione dei temi della sicurezza con le discipline scolastiche, specie sugli argomenti più attinenti all'esperienza di tirocinio curricolare esterno che gli studenti affrontano. I 31 rischi specifici sono trattati in 27 presentazioni. La verifica delle competenze acquisite viene svolta su piattaforma <DOCERE> mediante test a domanda chiusa validati dal gruppo di esperti del tavolo tecnico. Per gli allievi BES con PEI semplificato e PDP (che affrontano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro con specifiche semplificazioni e adattamenti, acquisendo le medesime competenze previste dalla normativa), sono stati predisposti specifici test di verifica finale sulla piattaforma <DOCERE> del Cfp Zanardelli. La prova finale del modulo specifico - su piattaforma <DOCERE> - prevede **due modalità** di svolgimento:
- ✓ **un unico test di 27 item relativi ai 31 rischi**, con **1** item per ogni rischio o gruppo di rischi, per un totale di 27 item per i 31 rischi specifici, e con superamento della prova con il 75% delle risposte corrette;
  - ✓ **una serie di micro test (27)** da svolgere in ordine di successione non vincolante, ma lasciato alla decisione di ogni istituto, **ciascuno riferito ad un singolo rischio specifico o ad un gruppo di rischi** e che richiede la **risoluzione di 3 item**, con soglia di superamento del 67% [2 item positivi su tre]
- Nel caso della prova finale del modulo specifico sono possibili due tentativi di svolgimento entro le 48 ore; ogni studente può poi accedere nuovamente alla piattaforma solo dopo cinque giorni. La richiesta di ogni accesso successivo ai primi cinque deve essere formalizzata e motivata al UST dal dirigente dell'istituto frequentato dallo studente, mediante apposito modulo.
- c. Per gli studenti disabili con percorsi differenziati, che non hanno possibilità di acquisire tutte le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro previste dalla normativa, la formazione deve essere coerente con il percorso formativo programmato e inserito nello specifico PEI dal

Consiglio di classe. E' consigliabile ed opportuno programmare una tipologia di formazione che dia garanzie al soggetto ospitante, prevalentemente finalizzata all'individuazione delle figure preposte alla gestione delle attività dell'azienda o dell'ente ed alla comprensione delle procedure di prevenzione dei pericoli e dei rischi insiti nell'attività di PCTO, in funzione dello sviluppo dell'autonomia del tirocinante, finalizzata ad un possibile inserimento nel mondo del lavoro. E' lasciata pertanto autonomia ai docenti del consiglio di classe nella scelta delle modalità e degli strumenti più adeguati da utilizzare sia per la formazione che per la verifica del raggiungimento delle competenze programmate.